

2025

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO UNI



© UNI
Via Sannio 2 - 20137 Milano,
Telefono 02 700241
www.uni.com - uni@uni.com

Tutti i diritti sono riservati.
I contenuti possono essere riprodotti
o diffusi a condizione che sia citata la fonte.

Progetto grafico, impaginazione
e redazione dei testi a cura di UNI.

Testo approvato dal Presidente UNI in data 01/08/2025

UNI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO UNI



DOCUMENTO NEUTRO RISPETTO AL GENERE

INDICE

0. PREMESSA	7
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO UNI	7
2. LICENZIATARI DEL MARCHIO UNI	8
3. UTILIZZO SCORRETTO DEL MARCHIO UNI	8
4. UTILIZZI PARTICOLARI DEL MARCHIO UNI	9
5. CONCESSIONE DEL MARCHIO UNI E RILASCIO ALL'OGGETTO FINALE	9
ALLEGATO 1 – MARCHI UNI IN DETTAGLIO	10
ALLEGATO 2 – ESTRATTI DALLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2021	14

0. PREMESSA

UNI - Ente Italiano di Normazione - è l'Organismo Nazionale di Normazione comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n. 1025/2012, attuato con il Decreto Legislativo n. 223/2017.

UNI è un'associazione senza scopo di lucro; i principi cui si ispira sono di affermare la dignità della Persona e tutelare i Diritti Umani fondamentali. Lo Statuto dell'associazione, approvato in data 29 luglio 2020, è liberamente scaricabile dal sito web di UNI, www.uni.com, sezione "Chi siamo". Secondo lo Statuto:

"Lo scopo di UNI è svolgere attività di normazione, ossia studiare, elaborare, approvare, pubblicare e diffondere documenti di applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento – al fine di coordinare gli sforzi per migliorare e standardizzare prodotti, servizi, persone ed organizzazioni, con l'obiettivo di semplificare la progettazione, la produzione e la distribuzione, garantendo prestazioni di sicurezza e di qualità, rispetto per l'ambiente e tutela dei consumatori e dei lavoratori, in tutti i settori economici, produttivi e sociali."

Tra le modalità previste per il raggiungimento degli scopi sociali di UNI vi è anche la promozione della corretta pratica di valutazione della conformità rispetto alle norme tecniche e altri tipi di documenti a carattere normativo, e di valorizzazione del "Marchio UNI" a supporto di prodotti, servizi, persone, organizzazioni e asserzioni/claim (oggetti di valutazione della conformità ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17000, nel seguito, per brevità, "Oggetti") certificati a fronte di tali norme.

Per "Marchio UNI" si intende l'insieme di tutti i marchi collettivi, riportati in Allegato 1, concessi da UNI agli Organismi di Certificazione e/o Verifica (nel seguito, per brevità, "OdC") licenziatari, firmatari di appositi contratti con UNI. Tali marchi collettivi UNI sottendono le attività svolte da UNI per la realizzazione delle norme utilizzate dalle organizzazioni, la cui conformità è poi valutata dagli OdC, ovvero i seguenti servizi: preparazione di normative e supporto al processo di definizione dei requisiti presenti negli standard, definizione di norme tecniche per la realizzazione di prodotti e processi e per la fornitura di servizi in campo industriale, commerciale, dei servizi e del terziario.

Il presente Regolamento è applicabile esclusivamente a fronte di regolare contratto di concessione tra UNI e l'OdC licenziatario, socio UNI, in cui vengono definiti gli Oggetti su cui sarà possibile applicare il Marchio UNI, le norme sulla base delle quali concedere il Marchio UNI e tutti gli obblighi reciproci.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO UNI

Il presente Regolamento intende disciplinare l'utilizzo del Marchio UNI, ispirandosi ai requisiti della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2021 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per i marchi di conformità di terza parte" per le parti applicabili.

Il Regolamento è destinato agli OdC licenziatari, e non direttamente ai loro clienti (ovvero ai titolari degli oggetti di valutazione della conformità), ma le parti pertinenti diventano applicabili in modo indiretto anche agli Oggetti certificati, nell'ambito degli accordi contrattuali tra l'OdC licenziatario e i propri clienti.

UNI è proprietario esclusivo dei Marchi contraddistinti dai contrassegni rappresentati nell'Allegato 1 del presente Regolamento. I Marchi concessi da UNI sono tutti legalmente registrati quali "marchi collettivi" ai sensi del Decreto Legislativo n. 15/2019, non potendo configurare gli stessi quali marchi di certificazione, in quanto UNI non opera quale Organismo di Certificazione.

Tutti i diritti derivanti da tali registrazioni sono riservati a UNI, in qualità di soggetto giuridico che ha provveduto alla registrazione stessa.

2. LICENZIATARI DEL MARCHIO UNI

I licenziatari che possono accedere alla concessione del Marchio UNI sono gli OdC richiedenti, che operano nel rispetto delle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, accreditati a fronte di tali norme e regolarmente iscritti a UNI in qualità di soci UNI.

L'OdC richiedente diviene licenziatario del Marchio UNI esclusivamente dopo aver sottoscritto un accordo legalmente vincolante con UNI per la concessione di tale licenza a titolo oneroso.

Il Marchio UNI, quando connesso ad un Oggetto, non attesta di per sé la “certificazione” di tale oggetto ma indica che la conformità dell’Oggetto è stata valutata (da un OdC) rispetto a una norma UNI (UNI, UNI EN, UNI EN ISO, UNI ISO), specifica tecnica UNI (UNI/TS, ecc.) o altro documento similare UNI (per es. UNI/PdR).

Il Marchio UNI può essere utilizzato soltanto in abbinamento al marchio dell'OdC licenziatario, che a sua volta rappresenta l'evidenza di certificazione di conformità dell’Oggetto ai requisiti normativi

3. UTILIZZO SCORRETTO DEL MARCHIO UNI

UNI è responsabile della protezione legale del Marchio UNI contro l'utilizzo non autorizzato. UNI è tenuta pertanto al controllo del corretto utilizzo del proprio Marchio, sia in autonomia (verificando ove possibile sul mercato) sia mediante la collaborazione con gli OdC licenziatari.

Per regolamentare l'eventuale utilizzo scorretto del proprio Marchio, UNI ha previsto obblighi in capo all'OdC licenziatario, esplicitati nel contratto di concessione. Inoltre, l'OdC licenziatario prevede obblighi in capo al cliente finale, per garantire l'utilizzo corretto da parte di quest'ultimo del marchio dell'OdC stesso e – di conseguenza – del Marchio UNI in quanto abbinato al marchio dell'OdC.

L'utilizzo del Marchio UNI è considerato scorretto quando non conforme al presente Regolamento e/o quando il messaggio finale risulta fuorviante, ingannevole per i relativi destinatari, o può compromettere la fiducia del pubblico o danneggiare la reputazione di UNI.

L'utilizzo del Marchio UNI risulta scorretto quando l’Oggetto non ha ottenuto o non ha ancora ottenuto la certificazione dall'OdC licenziatario oppure la stessa è stata revocata o è stato sospeso l'utilizzo del Marchio stesso.

In caso di utilizzo scorretto, UNI si attiverà per intraprendere azioni che risolvano l'utilizzo abusivo o non adeguato del Marchio UNI, compreso il ritiro della licenza o qualsiasi azione legale ritenuta appropriata, riservandosi la facoltà di dare pubblicità all'accaduto.

Inoltre, trattandosi di un marchio utilizzato in modo abbinato al marchio dell'OdC licenziatario, è considerato scorretto ogni utilizzo che risulti scorretto ai sensi del regolamento per l'uso del marchio dell'OdC licenziatario.

L'OdC licenziatario è pertanto tenuto a comunicare a UNI qualsiasi utilizzo scorretto da esso verificato o segnalato da chiunque, compresi eventuali reclami in merito.

4. UTILIZZI PARTICOLARI DEL MARCHIO UNI

Solo nel caso in cui il Marchio UNI sia stato concesso a fronte di valutazione della conformità di un prodotto, esso può essere apposto sul prodotto o sull'imballaggio del prodotto. In tutti gli altri casi, come, ad esempio, quelli relativi ai sistemi di gestione, ai servizi e alle asserzioni/claim, il Marchio UNI non deve essere apposto sul prodotto o sull'imballaggio del prodotto stesso, o in maniera tale che possa essere interpretato come un'indicazione della conformità del prodotto.

Quando il Marchio UNI si riferisce a un prodotto tangibile, esso deve essere apposto direttamente su ciascun prodotto. Tuttavia, solo se la dimensione fisica del prodotto non lo consente o quando l'apposizione non sia appropriata per il tipo di prodotto, esso può essere riportato sull'imballaggio o sulle altre informazioni di accompagnamento.

Se il Marchio UNI si riferisce solo a certe parti di un prodotto, è necessario minimizzare ogni possibile malinteso sul fatto che si riferisca all'intero prodotto.

Un riferimento al Marchio UNI può essere anche utilizzato su altri supporti quali carta intestata, biglietti da visita, veicoli aziendali, materiale promozionale, siti web internet, social media, purché ciò non sia in contrasto con il regolamento per l'uso del marchio dell'OdC licenziatario.

Nel caso di persone certificate (professionisti/e, figure professionali, figure user ecc.) il Marchio UNI – sempre abbinato al marchio dell'OdC licenziatario – può essere utilizzato sul tesserino rilasciato al/alla professionista dall'OdC licenziatario (ove previsto), sulla carta intestata del/della professionista, sui suoi biglietti da visita, sui mezzi di comunicazione che utilizza, purché ciò avvenga in modo non fuorviante, non ingannevole e sempre completo dei dati relativi alla certificazione e purché ciò non sia in contrasto con il regolamento per l'uso del marchio dell'OdC licenziatario.

5. CONCESSIONE DEL MARCHIO UNI E RILASCIO ALL'OGGETTO FINALE

Il rilascio del Marchio UNI da parte dell'OdC licenziatario all'Oggetto di valutazione della conformità deve essere basato su un sistema o schema di valutazione della conformità che contenga gli elementi previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2021, compresi tutti i requisiti indicati nei punti §. 6 e § 7 (vedere Allegato 2).

Tale schema, per poter avvalersi del Marchio UNI, deve indicare le norme UNI (UNI, UNI EN, UNI EN ISO, UNI ISO), specifiche tecniche UNI (UNI/TS, ecc.) o altri documenti UNI (per es. UNI/PdR) a fronte dei quali viene valutata la conformità dell'Oggetto.

Il Marchio UNI deve essere applicato soltanto secondo le medesime regole stabilite dall'OdC licenziatario per l'utilizzo del proprio marchio e rese disponibili al pubblico, compresa la descrizione dei diritti e degli obblighi e di vincoli o limitazioni circa l'utilizzo del marchio.

L'OdC licenziatario deve fornire, su richiesta, informazioni che spieghino il significato del Marchio UNI tenendo conto del presente Regolamento. Devono essere fornite risposte specifiche a domande o preoccupazioni/reclami provenienti dalle parti interessate riguardanti il Marchio UNI, con l'appropriato coinvolgimento di UNI.

L'OdC licenziatario deve mantenere, aggiornare e comunicare periodicamente a UNI l'elenco degli Oggetti di valutazione della conformità per i quali è stato rilasciato, mantenuto e rinnovato il Marchio UNI e tale elenco deve essere reso disponibile su richiesta.

ALLEGATO 1 – MARCHI UNI IN DETTAGLIO

A.1 – Marchio UNI generico

Il seguente Marchio può essere concesso a qualsiasi “Oggetto di valutazione della conformità” valutato conforme a fronte di norme UNI contenenti requisiti specifici e certificabili.

NOTA 1 Per la certificazione di Prodotto si applica sempre il seguente Marchio e la norma di riferimento per l’Organismo licenziatario è la UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Figura 1 - Marchio UNI generico



NOTA 2 Per la certificazione User si applica sempre il seguente Marchio con l’indicazione della specifica norma/PdR applicabile e la norma di riferimento per l’Organismo licenziatario è la UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Figura 2 - Marchio UNI User con l’indicazione della specifica UNI/PdR



Figura 3 - Marchio UNI User con l'indicazione della specifica norma UNI



UNI XXXX:20XX

A.2 – Marchio UNI di servizio

Il seguente Marchio può essere concesso, in alternativa a quello di cui in A.1, ai servizi valutati conformi a fronte di norme UNI contenenti requisiti specifici e certificabili di una particolare categoria di servizio.

Norma di riferimento per l'Organismo licenziatario: UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Figura 4 – Marchio UNI di servizio



A.3 – Marchio UNI di professione

Il seguente Marchio può essere concesso, in alternativa a quello di cui in A.1, a persone valutate conformi a fronte di norme UNI contenenti requisiti specifici e certificabili di una particolare categoria professionale.

Norma di riferimento per l'Organismo licenziatario: UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Figura 5 – Marchio UNI di professione



A.4 – Marchio UNI di organizzazione

Il seguente Marchio può essere concesso, in alternativa a quello di cui in A.1, a organizzazioni valutate conformi a fronte di norme UNI contenenti requisiti specifici e certificabili di un sistema di gestione o altra norma di gestione delle organizzazioni.

Norma di riferimento per l'Organismo licenziatario: UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

Figura 6 – Marchio UNI di organizzazione



A.5 – Marchio UNI di asserzione

Il seguente Marchio può essere concesso a claim (asserzioni) valutate conformi a fronte di norme UNI contenenti requisiti specifici e verificabili di una particolare categoria di claim (asserzioni).

Norma di riferimento per l'Organismo licenziatario: UNI CEI EN ISO/IEC 17029.

Figura 7 – Marchio UNI di asserzione



ALLEGATO 2 – ESTRATTI DALLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2021

Tabella 1. Punto 6 estratto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2021

6 RILASCIO DI MARCHI DI CONFORMITÀ DI TERZA PARTE

6.1 Il rilascio di marchi di conformità di terza parte deve essere basato su uno schema di valutazione della conformità che contenga almeno gli elementi dell'approccio funzionale secondo la ISO/IEC 17000. Lo schema di valutazione della conformità deve contenere anche la sorveglianza, una iterazione sistematica delle attività di valutazione della conformità come base per mantenere la validità della dichiarazione di conformità, al fine di garantire la fiducia continua nel marchio di conformità di terza parte, a meno di quanto coperto al punto 6.2.

6.2 Negli schemi di valutazione della conformità per prodotti per i quali l'organismo rilasciante valuta ciascun prodotto (campionamento al 100%) fabbricato prima dell'applicazione del marchio di conformità di terza parte, la licenza e la sorveglianza non sono richieste.

6.3 Il marchio di conformità di terza parte deve essere applicato soltanto secondo le regole stabilite da uno schema di valutazione della conformità reso disponibile al pubblico.

6.4 Le regole dello schema di valutazione della conformità devono stabilire un appropriato periodo di tempo massimo per l'applicazione di un marchio di conformità di terza parte dopo che le specifiche norme, o altri documenti normativi, siano stati revisionati o siano diventati obsoleti.

Tabella 2. Punto 7 estratto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2021

7 PROPRIETÀ E CONTROLLO

7.1 Informazioni

7.1.1 Il proprietario di un marchio di conformità di terza parte o l'organismo rilasciante un marchio di conformità di terza parte deve fornire, su richiesta, informazioni che spieghino il significato del marchio di conformità di terza parte. Devono essere fornite risposte specifiche a domande o preoccupazioni provenienti dalle parti interessate riguardanti il marchio di conformità di terza parte.

7.1.2 L'organismo rilasciante un marchio di conformità di terza parte deve mantenere ed aggiornare un elenco degli oggetti di valutazione della conformità per i quali è stato rilasciato il marchio di conformità di terza parte.

7.1.3 Il proprietario di un marchio di conformità di terza parte o l'organismo rilasciante un marchio di conformità di terza parte deve mantenere, aggiornare e rendere disponibile su richiesta, una descrizione dei diritti e degli obblighi dei licenziatari, e degli altri vincoli o limitazioni circa l'utilizzo del marchio.

7.2 Licenza

7.2.1 L'accordo, specificato al punto 4.3, deve contenere disposizioni per assicurare che il licenziatario segua le regole dello schema.

7.2.2 Deve essere richiesto al licenziatario di:

- a) controllare l'utilizzo del marchio di conformità di terza parte;
- b) adottare azioni correttive in caso di non-conformità o utilizzo improprio;
- c) tenere una registrazione di tutti i reclami relativi all'utilizzo del marchio di conformità di terza parte e renderli disponibili al proprietario/organismo rilasciante.

7.3 Monitoraggio dell'uso dei marchi di conformità di terza parte

7.3.1 Il proprietario di un marchio di conformità di terza parte o l'organismo rilasciante un marchio di conformità di terza parte deve stabilire una procedura per trattare presunti utilizzi non corretti o ingannevoli del marchio stesso e deve adottare azioni idonee. Ciò comprende le azioni da intraprendere nel caso in cui l'utente responsabile dell'utilizzo improprio si rifiuti di agire in merito a tale utilizzo improprio.

NOTA Azioni idonee possono comprendere sorveglianze periodiche dei licenziatari, azioni correttive, ritiro della licenza, pubblicazione della trasgressione e, se necessario, altre azioni legali. Ciò si applica anche a situazioni di utilizzo improprio effettuato da una parte che non ha un contratto con il proprietario di un marchio di conformità di terza parte o con l'organismo rilasciante un marchio di conformità di terza parte.

7.3.2 Devono essere intraprese azioni correttive rispetto a ciascun utilizzo improprio del marchio di conformità di terza parte. Laddove appropriato, il processo di azione correttiva deve comprendere misure relative alla cooperazione con le parti interessate pertinenti, nella misura in cui il loro coinvolgimento possa minimizzare la conseguenza negativa dell'utilizzo improprio.



SEGUICI SU



normeUNI



@normeUNI



normeUNI

www.uni.com



UNI Ente Italiano di Normazione
Membro italiano CEN e ISO

P.IVA 06786300159
CF 80037830157

Via Sannio, 2 - 20137 **Milano** (SEDE LEGALE)
Tel. +39 02 700 241 - uni@uni.com

Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 **Roma**
Tel. +39 06 699 23 074 - uni.roma@uni.com